



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno Tel. 0586.257111 - e mail: urp@provincia.livorno.it www.provincia.livorno.it
SERVIZIO AFFARI GENERALI – Responsabile Dott.ssa Debora Manzetti – tel. 0586.257355; e-mail: d.manzetti@provincia.livorno.it
PEC: provincia.livorno@postacert.toscana.it

A Sindaci dei Comuni
della Provincia di Livorno
Segretario Generale
Dirigenti
Responsabili dei Servizi
Presidente del Collegio dei
Revisori dei conti

e, p.c. Componenti del Consiglio provinciale
Comandante della Polizia Provinciale

Trasmissione a mezzo PEC

Oggetto: Convocazione della Assemblea dei Sindaci del 26.01.2026.

Si comunica che ai sensi dell'art. 1, comma 55, della legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” **l'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Livorno è convocata per il giorno lunedì 26.01.2026** alle ore 10:00 in prima convocazione e **alle ore 11:00 in seconda convocazione in collegamento videoconferenza** (sede di collegamento video conferenza - seduta mista - sede istituzionale “Sala Consiliare Carlo Azeglio Ciampi”- Palazzo Granducale- Piazza del Municipio 4 – Livorno), secondo quanto previsto dalle norme regolamentari relative allo svolgimento delle sedute in modalità telematica approvate ed inserite nel Regolamento del Consiglio provinciale con D.C.P. n. 12/09.03.2022, in vigore dal 01.04.2022, **per la trattazione dell'accluso ordine del giorno.**

Si prega inoltre, di prendere nota dei seguenti aspetti:

L'elezione di cui al punto n. 3) dell'ordine del giorno di n. 2 (due) componenti effettivi del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) spettanti al territorio provinciale di Livorno, avverrà sulla base della ripartizione degli ambiti omogenei di cui all'Allegato A della L.R.T. 26/2025.

In particolare, la votazione avverrà esclusivamente sulla base dell'ambito territoriale di riferimento:

- Ambito Elba
- Ambito Livornese – Bassa Val di Cecina – Val di Cornia

pertanto, ogni Sindaco potrà esprimere la propria preferenza **solo per un candidato Sindaco appartenente all'ambito a cui il proprio Comune afferisce.**

Sarà eletto quale componente del CAL il Sindaco che riceverà il maggior numero di voti da parte dei Sindaci appartenenti al proprio ambito omogeneo; il Sindaco supplente sarà invece individuato

nel soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo il primo (Art. 4, comma 2, L.R.T. n. 26/2025).

Conseguentemente, trattandosi di una seduta in modalità "da remoto" sarà richiesta una votazione palese per appello nominale.

Si ricorda che, qualora un Sindaco eletto ricopra la carica di Presidente di Provincia, in suo luogo è eletto il Vice Sindaco (Art. 2, comma 3, L.R.T.26/2025).

Data l'importanza dell'organo, quale sede privilegiata di consultazione e proposta tra Regione ed Enti Locali, **si raccomanda la massima partecipazione, poiché durante la seduta si procederà alla votazione immediata dei membri titolari e supplenti.**

Per quanto sopra specificato, si invitano i Sigg. Sindaci ad **acquisire preventivamente ogni informazione utile per poter esprimere agevolmente la propria preferenza durante la seduta.**

In allegato la sopra menzionata L.R.T. n. 26/2025.

Per ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti si indicano i seguenti riferimenti:

- Alessandra Teloni (Segreteria Generale) tel. 0586-257261
a.teloni@provincia.livorno.it
- Silvia Balzano (Segreteria Generale) tel.0586-257279
s.balzano@provincia.livorno.it
- Antonietta Licari (Segreteria Generale) tel. 0586-257236
a.licari@provincia.livorno.it
- Sabrina Orsolini (Segreteria della Presidente) tel.- 0586-257231
s.orsolini@provincia.livorno.it

Data l'importanza degli argomenti iscritti all'ordine del giorno si invitano le SS.LL. a confermare la propria presenza.

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE

Sandra Scarpellini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005.

**ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO**

Seduta del 26.01.2026

Ore 10:00 – Prima convocazione

Ore 11:00 – Seconda convocazione

**COLLEGAMENTO IN
VIDEOCONFERENZA
SEDE ISTITUZIONALE
“SALA CONSILIARE CARLO AZEGLIO CIAMPI”
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 4 - LIVORNO**

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni;

Proposte di deliberazione

- 3) Elezione dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) della Toscana.

LA PRESIDENTE
Sandra Scarpellini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005.

Legge regionale 19 maggio 2025, n. 26

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana.

(Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 30.05.2025)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Istituzione, finalità e sede del Consiglio delle autonomie locali

Art. 2 Composizione e nomina

Art. 3 Regolamento

Art. 4 Designazione dei componenti elettivi del CAL e dei sindaci supplenti

Art. 5 Durata del CAL e decadenza dei componenti

Art. 6 Insediamento del CAL ed elezione degli organi

Art. 7 Funzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza

Art. 8 Partecipazione alle sedute

Art. 9 Competenze

Art. 10 Termini

Art. 11 Relazione sull'attività del CAL

Art. 12 Struttura di supporto del CAL

Art. 13 Trattamento economico

Art. 14 Norma finanziaria

Art. 15 Disposizione transitoria

Art. 16 Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 114, l'articolo 117 comma quarto, e l'articolo 123, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 66 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2024;

Considerato quanto segue:

1. il Consiglio delle autonomie locali (CAL) svolge un'importante funzione di attuazione statutaria, garantendo la rappresentanza degli enti locali e il loro concorso, mediante le forme della proposta e della consultazione, alla formazione della volontà del Consiglio regionale;
2. la disciplina del CAL necessita di una nuova stesura al fine di perseguire obiettivi di semplificazione funzionale e procedurale per quanto attiene ai meccanismi di costituzione e di funzionamento, nonché di potenziamento della rappresentanza territoriale e del ruolo delle autonomie locali nel procedimento legislativo, tenuto conto dell'esperienza applicativa maturata negli anni e del mutato contesto normativo;
3. al fine di garantire la rappresentanza unitaria del sistema degli enti locali toscani, si ritiene opportuno confermare che il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province siano tra i componenti di diritto del CAL;

4. **per rafforzare la rappresentanza dei territori, si introduce la designazione di trenta componenti elettivi da parte delle assemblee dei sindaci e della Conferenza metropolitana, nel rispetto di ambiti territoriali, individuati all'allegato A della presente legge. prendendo a riferimento le zone distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); sono altresì previsti quali componenti del CAL tre presidenti di unioni di comuni designati dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e i sindaci di tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anch'essi designati da ANCI Toscana, per esprimere compiutamente anche le posizioni delle unioni e degli enti di minore dimensione demografica;**

5. **per favorire il confronto sugli atti e i provvedimenti della Giunta regionale sottoposti all'esame del CAL, si prevede la presenza alle sedute degli assessori regionali competenti, salvo motivate eccezioni;**

6. **visto il ruolo determinante e le attività svolte dalle associazioni rappresentative degli enti locali, per incrementare l'efficienza del sistema di rappresentanza degli enti locali nella Regione, nonché per garantire un'efficace modalità di raccordo tra gli stessi enti locali ed il Consiglio regionale, è prevista la possibilità di stipulare tra loro accordi per concorrere alla realizzazione di questi obiettivi comuni;**

Approva la presente legge

Art. 1 Istituzione, finalità e sede del Consiglio delle autonomie locali

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), ai sensi dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 66 dello Statuto, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana e di consultazione e proposta fra Regione ed enti locali.

2. Il CAL garantisce la partecipazione e l'intervento degli enti locali nei processi decisionali della Regione al fine di dare attuazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di promuovere un permanente ed efficace raccordo e coordinamento tra Regione ed enti locali.

3. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2 Composizione e nomina

1. Il CAL è nominato dal Consiglio regionale ed è costituito da componenti di diritto e componenti elettivi.

2. Sono componenti di diritto del CAL:

- a) il Sindaco metropolitano di Firenze;
- b) il Sindaco del Comune di Firenze. Qualora coincida con il sindaco metropolitano, il Vicesindaco del comune;
- c) i Sindaci dei Comuni di Arezzo, Pisa, Siena, Lucca, Massa, Carrara, Livorno, Grosseto, Pistoia, Prato;
- d) i nove Presidenti delle Province della Toscana. Qualora coincidano con i sindaci di cui alla lettera c), i Vicepresidenti delle province.

3. Sono componenti elettivi del CAL i trenta sindaci dei comuni non capoluogo di provincia individuati ai sensi dell'articolo 4. Qualora taluno di essi ricopra la carica di presidente di provincia, in suo luogo è eletto il vice sindaco.

4. Fanno altresì parte del CAL:

- a) tre presidenti di unioni di comuni, designati dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana);
- b) i sindaci dei tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, designati dall'ANCI Toscana tra i sindaci che non ricoprono la carica di presidente di provincia e che non risultano tra i componenti elettivi di cui all'articolo 4.

5. I componenti di diritto del CAL, i tre presidenti di unioni di comuni e i sindaci dei tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono, di volta in volta, fornire delega agli amministratori dei rispettivi enti per essere rappresentati nelle sedute.

6. I componenti elettivi del CAL di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare alle sedute del CAL, ne danno comunicazione

all'Ufficio di presidenza del CAL ed ai sindaci supplenti individuati ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.

Art.3 Regolamento

1. Il CAL approva un regolamento interno che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle proprie attività.
2. Il regolamento è approvato a maggioranza dei componenti del CAL stesso.
3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento vigente.

Art. 4 Designazione dei componenti elettivi del CAL e dei sindaci supplenti

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, sono eletti dalla Conferenza metropolitana di Firenze e dalle assemblee dei sindaci delle province di cui all'articolo 1, commi 42 e 56, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), tra i propri componenti, nel numero e con riferimento agli ambiti omogenei di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge. Le elezioni hanno luogo in un'unica giornata elettorale.

2. Per ciascun ambito omogeneo di cui all'allegato A, ad eccezione dell'ambito omogeneo n. 13, è eletto quale componente il sindaco che ha ricevuto il maggior numero di voti da parte dei sindaci del proprio ambito omogeneo e sindaco supplente il sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il primo. Per l'ambito territoriale n. 13 sono eletti quali componenti i due sindaci che hanno ricevuto il maggior numero di voti da parte dei sindaci dello stesso ambito n. 13 e, per ciascuno di essi, sono eletti come rispettivi supplenti i due sindaci che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo i primi due. Dall'elettorato attivo e passivo sono esclusi il Sindaco metropolitano di Firenze e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, in quanto componenti di diritto del CAL, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. Nel caso in cui un ambito non esprima alcun eletto, è individuato quale componente il sindaco del comune dell'ambito avente maggiore dimensione demografica e sindaco supplente il sindaco del comune che segue nell'ordine in quello stesso ambito. Per l'ambito omogeneo n. 13, qualora non sia espresso alcun eletto, sono individuati quali componenti il sindaco del comune dell'ambito avente maggiore dimensione demografica e il sindaco del comune che segue nell'ordine in quello stesso ambito; sono individuati quali rispettivi supplenti i due sindaci dei comuni che seguono ulteriormente nell'ordine nello stesso ambito. Non possono essere individuati quali componenti o sindaci supplenti il Sindaco metropolitano di Firenze e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia in quanto componenti di diritto del CAL, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale stesso, invia alla Conferenza metropolitana di Firenze e alle assemblee dei sindaci la richiesta di designazione dei componenti elettivi e dei sindaci supplenti. È altresì inviata all'ANCI Toscana la richiesta di designazione dei presidenti delle unioni di comuni e dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 4.

5. La designazione dei componenti elettivi del CAL, dei presidenti di unioni di comuni e dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 4, avviene nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Nei trenta giorni successivi il Consiglio regionale nomina il CAL in tutti i suoi componenti.

Art. 5 Durata del CAL e decadenza dei componenti

1. Il CAL ha durata coincidente con la legislatura.
2. Il CAL in carica al momento del rinnovo del Consiglio regionale prosegue nell'esercizio delle sue funzioni sino all'insediamento del CAL nella nuova composizione.
3. Il componente del CAL resta in carica fino alla nomina del successore.
4. Il componente del CAL decade nell'ipotesi di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di sindaco, di sindaco metropolitano o di presidente di provincia, ed è sostituito, se componente di diritto dal nuovo titolare della carica, se componente elettivo con le procedure previste dall'articolo 4.
5. Il Consiglio regionale procede alla dichiarazione di decadenza dalla carica del componente del CAL e alla nomina del successore. A tal fine, entro i quindici giorni successivi a tale dichiarazione il Presidente del Consiglio regionale invia, con le procedure di cui all'articolo 4, la richiesta di designazione del nuovo componente elettivo.

Art. 6 Insediamento del CAL ed elezione degli organi

1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione della

deliberazione di nomina dei suoi componenti.

2. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è valida con la presenza di almeno due terzi dei componenti del CAL.

3. Nella seduta di insediamento il CAL elegge, tra i propri componenti, il Presidente e l'Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti, di cui un Vicepresidente vicario e da due Segretari.

4. Il Presidente del CAL è eletto, con scrutinio palese, in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, in seconda votazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella terza votazione è eletto presidente colui che riporta il maggior numero di voti favorevoli. In caso di parità è eletto il componente più anziano di età. Il Presidente del CAL dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.

5. Eletto il Presidente, il CAL procede con le modalità di cui al comma 4 all'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Art. 7 Funzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza

1. Il Presidente rappresenta il CAL, assicura il rispetto del regolamento interno, convoca e presiede le sedute dell'Ufficio di presidenza e del CAL.

2. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vicepresidente vicario sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Il regolamento interno del CAL definisce le funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e dell'Ufficio di presidenza.

Art. 8 Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del CAL possono partecipare, con diritto di parola, i seguenti soggetti o loro delegati:

- a) i consiglieri regionali;
- b) il Presidente ed i componenti della Giunta regionale;
- c) il Presidente di ANCI Toscana;
- d) il Presidente dell'Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana);
- e) il Presidente di Autonomie locali italiane – Lega delle autonomie locali (ALI) Toscana.

2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono illustrati dall'assessore competente; gli atti di iniziativa consiliare sono illustrati da uno dei consiglieri proponenti.

3. Il Presidente del Consiglio regionale partecipa di norma alla seduta del CAL nel cui ordine del giorno sono previsti i pareri obbligatori relativi alla formazione degli strumenti di programmazione finanziaria della Regione.

4. Le sedute del CAL si svolgono in presenza, in forma telematica tramite video conferenza, o in forma mista secondo quanto disposto dal regolamento interno del CAL.

5. Il CAL si riunisce, di norma, una volta al mese.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonché le modalità per indire e svolgere le consultazioni degli enti locali sono disciplinate dal regolamento interno del CAL.

Art. 9 Competenze

1. Il CAL esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale e provvede alle designazioni e alle nomine di sua competenza ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al CAL secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che prevede altresì le modalità con le quali sono comunicate al CAL le proposte che, già sottoposte all'esame di quest'ultimo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

3. Nel caso in cui il CAL esprima parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativamente ad una proposta di atto normativo o di atto amministrativo, e la commissione referente non approvi il suo accoglimento, questa integra il preambolo dell'atto normativo ovvero la parte narrativa dell'atto amministrativo con la motivazione del suo rifiuto.

4. Il CAL può inoltre esprimere eventuali osservazioni su tutte le proposte di atti per i quali non è previsto il parere obbligatorio, depositate in Consiglio regionale. A tal fine tali proposte sono comunicate al CAL secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

5. Il CAL può effettuare, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali nonché con le associazioni rappresentative degli enti locali o con singoli enti locali su atti di loro specifico interesse.

6. Rientrano nelle competenze del CAL, oltre all'iniziativa popolare delle leggi di cui all'articolo 74 dello Statuto, anche la proposta di ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 66, comma 5, dello Statuto e la promozione, presso il Collegio di garanzia, del giudizio sulla conformità allo Statuto delle fonti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

7. Il CAL può inoltrare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti le richieste di forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché la richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica, formulate da comuni e province ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), secondo le modalità disciplinate dal proprio regolamento interno.

Art. 10 Termini

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il CAL esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 9, comma 1, nonché i casi della loro eventuale riduzione o proroga.

Art. 11 Relazione sull'attività del CAL

1. Ogni anno, entro il 30 maggio, il CAL predispone una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con indicazione dei pareri resi e delle osservazioni formulate in merito ai provvedimenti esaminati, nonché con riferimento agli adempimenti e alle iniziative esercitate nell'esercizio delle proprie competenze.

2. La relazione viene presentata dal Presidente del CAL in una seduta straordinaria del Consiglio regionale a cui partecipa l'ufficio di presidenza del CAL.

Art. 12 Struttura di supporto del CAL

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale stesso, l'assegnazione del personale, nonché la fornitura dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del CAL, può stipulare accordi e protocolli d'intesa con soggetti rappresentativi degli enti locali finalizzati alla realizzazione di obiettivi d'interesse comune attinenti alle finalità della presente legge.

Art. 13 Trattamento economico

1. Per ogni giornata di seduta del CAL o del suo Ufficio di presidenza, in presenza, in modalità telematica o in modalità mista, è corrisposto al Presidente e ai componenti del CAL, ai loro delegati o supplenti, un gettone di presenza di importo pari a 30,00 euro. In caso di svolgimento nella stessa giornata, di più sedute del CAL o del suo Ufficio di presidenza, è corrisposto un solo gettone.

Art. 14 Norma finanziaria

1. Dalla presente legge, non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2026-2027 di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 1 "organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" - Capitolo 10155 "Gettoni Consiglio Autonomie Locali".

Art. 15 Disposizione transitoria

1. Il CAL in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, prosegue nell'esercizio delle sue funzioni per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti da tale data. Entro tale termine il Consiglio regionale procede al rinnovo del CAL ai sensi della disciplina di cui alla presente legge.

Art. 16 Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);
- b) articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 “Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa”);
- c) articolo 115 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
- d) articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013);
- e) legge regionale 7 novembre 2014, n. 63 (Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle autonomie locali).

Allegati

All1 – Allegato A – 29 ambiti

29 AMBITI

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI AREZZO – 4 componenti

- AMBITO ARETINO – VALDICHIANA
- AMBITO CASENTINO
- AMBITO VALTIBERINA
- AMBITO VALDARNO

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI GROSSETO – 4 componenti

- AMBITO AMIATA GROSSETANA
- AMBITO COLLINE METALLIFERE
- AMBITO GROSSETANA
- AMBITO COLLINE DELL'ALBEGNA

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI LIVORNO- 2 componenti

- AMBITO ELBA
- AMBITO LIVORNESE - BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI LUCCA- 3 componenti

- AMBITO VALLE DEL SERCHIO
- AMBITO VERSILIA
- AMBITO PIANA DI LUCCA

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI MASSA CARRARA- 2 componenti

- AMBITO LUNIGIANA

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI PISA- 4 componenti

- AMBITO PISANO
- AMBITO ALTA VAL DI CECINA - COLLINE M.ME PISANE
- AMBITO VALDERA
- AMBITO VALDARNO INFERIORE

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI PISTOIA- 2 componenti

- AMBITO VAL DI NIEVOLE
- AMBITO PISTOIESE

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI PRATO- 1 componente

- AMBITO PRATESE

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI SIENA – 4 componenti

- AMBITO SENESE
- AMBITO AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA
- AMBITO VAL DI CHIANA SENESE
- AMBITO VAL D'ELSA

CONFERENZA METROPOLITANA DEI SINDACI DI FIRENZE- 4 componenti

- AMBITO FIORENTINO NORD - OVEST
- AMBITO FIORENTINO SUD - EST
- AMBITO MUGELLO
- AMBITO EMPOLESE

AREZZO

1

Castel Focognano Castel San Niccolò Chitignano Chiusi della Verna Montemignai Ortignano Raggiolo Poppi Bibbiena Pratovecchio Stia Talla Capolona Subbiano
--

2

Castiglion Fibocchi Loro Ciuffenna Castelfranco Piandiscò Bucine Cavriglia Montevarchi San Giovanni Valdarno Terranuova Bracciolini Laterina Pergine Valdarno

3

Castiglion Fiorentino Cortona Foiano della Chiana Lucignano Marciano della Chiana Civitella in Val di Chiana Monte San Savino

4

Anghiari Badia Tedalda Caprese Michelangelo Monterchi Sansepolcro Sestino Pieve Santo Stefano

GROSSETO

5

Arcidosso Castel del Piano Castell'Azzara Roccalbegna Santa Fiora Seggiano Semproniano Cinigiano

6
Campagnatico Castiglione della Pescaia Civitella Paganico Roccastrada Scansano

7
Manciano Pitigliano Sorano Capalbio Isola del Giglio Magliano in Toscana Monte Argentario Orbetello

8
Massa Marittima Montieri Monterotondo Marittimo Follonica Gavorrano Scarlino

SIENA

9
Montalcino Abbadia San Salvatore Castiglione d'Orcia Piancastagnaio Radicofani San Quirico d'Orcia

10
Monticiano Murlo Sovicille Asciano Buonconvento Castellina in Chianti Castelnuovo Berardenga Gaiole in Chianti Monteriggioni Monteroni d'Arbia Radda in Chianti Rapolano Terme Chiusdino

11

Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
Pienza
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

12

Casole d'Elsa
Colle di Val d'Elsa
Poggibonsi
Radicondoli
San Gimignano

MASSA-CARRARA**13**

Aulla
Bagnone
Casola in Lunigiana
Comano
Filattiera
Fivizzano
Fosdinovo
Licciana Nardi
Mulazzo
Podenzana
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri
Pontremoli
Carrara
Montignoso

LUCCA**14**

Camaiore
Forte dei Marmi
Massarosa
Pietrasanta
Seravezza
Stazzema
Viareggio

15
Bagni di Lucca Barga Borgo a Mozzano Coreglia Antelminelli Pescaglia Camporgiano Careggine Castelnuovo di Garfagnana Castiglione di Garfagnana Fosciandora Galliciano Minucciano Molazzana Piazza al Serchio Pieve Fosciana San Romano in Garfagnana Villa Collemandina Fabbriche di Vergemoli Sillano Giuncugnano Vagli Sotto

16
Altopascio Capannori Montecarlo Porcari Villa Basilica

PISA

17
Castelnuovo di Val di Cecina Volterra Montecatini Val di Cecina Pomarance Monteverdi Marittimo Castellina Marittima Montescudaio Riparbella Casale Marittimo Guardistallo Santa Luce

18
Calci Cascina Fauglia Orciano Pisano San Giuliano Terme Vecchiano Vicopisano Crespina Lorenzana

19

Bientina
Buti
Calcinaia
Capannoli
Palaia
Pontedera
Casciana Terme Lari
Chianni
Lajatico
Peccioli
Terricciola
Ponsacco
Santa Maria a Monte

20

Castelfranco di Sotto
Montopoli in Val d'Arno
San Miniato
Santa Croce sull'Arno

LIVORNO**21**

Campo nell'Elba
Capoliveri
Marciana
Marciana Marina
Porto Azzurro
Porto Ferraio
Rio

22

Capraia Isola
Collesalveti
Bibbona
Castagneto Carducci
Cecina
Rosignano Marittimo
Campiglia Marittima
Piombino
San Vincenzo
Sassetta
Suvereto

PISTOIA**23**

Sambuca Pistoiese
Abetone Cutigliano
San Marcello Piteglio
Agliaia
Marliana
Montale
Quarrata
Serravalle Pistoiese

24
Buggiano Lamporecchio Larciano Massa e Cozzile Monsummano Terme Montecatini-Terne Pescia Pieve a Nievole Ponte Buggianese Uzzano Chiesina Uzzanese

PRATO

25
Cantagallo Vaiano Vernio Carmignano Montemurlo Poggio a Caiano

FIRENZE

26
Greve in Chianti San Casciano in Val di Pesa Barberino Tavarnelle Londa Pelago Pontassieve Reggello Rufina San Godenzo Bagno a Ripoli Impruneta Rignano sull'Arno Figline e Incisa Valdarno

27
Capraia e Limite Castelfiorentino Cerreto Guidi Certaldo Empoli Fucecchio Gambassi Terme Montaione Montelupo Fiorentino Montespertoli Vinci

28
Calenzano Campi Bisenzio Lastra a Signa Scandicci Sesto Fiorentino Signa Vaglia Fiesole

29
Barberino di Mugello Borgo San Lorenzo Dicomano Firenzuola Marradi Palazzuolo sul Senio Vicchio Scarperia e San Piero

Credenziali di accesso alla porzione del sito istituzionale della Provincia di Livorno dedicata ai Sindaci componenti dell'Assemblea:

<https://www.provincia.livorno.it/area-assemblea-sindaci>

clicare su "ACCEDI" in alto a destra e inserire le seguenti credenziali:

- username: Sindaco
- password: Sindacoprovli24!

Di seguito il link di collegamento alla seduta:

Argomento: Assemblea dei Sindaci 26.01.2026

Ora: 26 gen 2026 11:00 Roma

Entra nella riunione in Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/87334339588?pwd=tchICprCTiR2me3JOC3VKDYYxLT8RK.1>

ID riunione: 873 3433 9588

Codice d'accesso: 930119

Cordiali saluti.